

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 117/CFA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 22 aprile 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGI

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Mario Serio, Avv. Italo Pappa, Dott. Umberto Maiello, Dott. Salvatore Mezzacapo, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL F.C. JUVENTUS SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 11, COMMA 3, E 12, COMMA 3, IN CONSEGUENZA DELLE CONDOTTE ASCRIVIBILI AI PROPRI SOSTENITORI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA TORINO/JUVENTUS, FINALE DELLA JUNIOR CUP - TORNEO PULCINI, DELL'8.11.2015 (RECTIUS CATEGORIA ESORDIENTI) - NOTA N. 8416/423 PF15-16 SP/GB DEL 17.2.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 62/TFN del 22.3.2016)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Juventus S.p.A. di Torino e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL S.S. AKRAGAS – CITTA' DEI TEMPLI S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2015/2016;

- AMMENDA DI € 3.000,00,

INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN ORDINE ALLE CONDOTTE ANTIREGOLAMENTARI ASCRITTE AI SIGG.RI ALESSI SILVIO E CAMPOCCIA LUIGI - NOTA N. 8824/729 PF15-16 SP/BLP DEL 25.2.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 62/TFN del 22.3.2016)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Akragas – Città dei Templi S.r.l. di Agrigento e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL SIG. ALESSI SILVIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE, PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ S.S. AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. E 8 COMMA 1 CGS E 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 85, lett. C), paragrafi VI e VII, N.O.I.F. - nota n. 8824/729 pf15-16 SP/blr del 25.2.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 62/TFN del 22.3.2016)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Alessi Silvio e dispone addebitarsi la
tassa reclamo.

4. RICORSO DEL SIG. CAMPOCCIA LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ S.S. AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. E 8, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 8824/729 PF15-16 SP/BLP DEL 25.2.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 62/TFN del 22.3.2016)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Campoccia Luigi e dispone addebitarsi
la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 3 maggio 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio